

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4883

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MANCUSO

Modifica all’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo da parte dei conducenti di velocipedi

Presentata il 13 gennaio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’innalzamento dell’indice demografico mondiale ha comportato numerosi problemi malthusiani, legati anche alla tutela del territorio. Occorre conseguentemente incentivare e sostenere lo sviluppo di tecnologie e di comportamenti ecologici e a basso impatto, come lo spostarsi in bicicletta, rinunciando all’utilizzo dell’automobile. Per richiedere questo tipo di atteggiamento tuttavia, occorre fornire ai ciclisti adeguate infrastrutture che garantiscano la massima sicurezza nello spostamento e una normativa adatta alla loro tutela.

Nel 2009 nel nostro Paese gli incidenti stradali con il coinvolgimento di ciclisti sono stati 5.739, ovvero il 2,6 per cento del totale, e il 40 per cento circa è avvenuto nelle grandi città. Il triste bollettino dei morti registrati, secondo il rapporto del-

l’Automobile Club d’Italia e dell’Istituto nazionale di statistica ha segnato quota 294, mentre i feriti sono stati 14.621. Per questo è necessario iniziare un percorso di sensibilizzazione e di sollecitamento presso le amministrazioni locali, responsabili della gestione delle reti stradali comunali e provinciali, affinché predispongano adeguati accantonamenti in bilancio ai fini della costruzione di piste ciclabili lungo le maggiori arterie, come già avviene, ad esempio, nei Paesi del nord Europa, in cui lo spostamento tramite bicicletta è ormai considerato pienamente sostitutivo di quello tramite auto o motociclo.

È inoltre indispensabile introdurre un impianto normativo *ad hoc*, non solo a tutela dei ciclisti nei confronti degli automobilisti, ma anche imponendo loro, e

soprattutto ai minori, l'utilizzo dei necessari supporti di protezione fisica come, ad esempio, il caschetto omologato.

Già nel 2010, in Parlamento, era stata avviata la discussione sull'argomento, ma poi l'interesse era venuto a cadere e, ad oggi, non vi è alcun obbligo di utilizzo del caschetto protettivo per ciclisti.

È tuttavia comprensibile che l'imposizione potrebbe suscitare un'opposizione preconcepita degli stessi ciclisti, paragonabile a quella dei motociclisti allorquando fu introdotta l'obbligatorietà dell'uso del casco.

Ma un parere autorevole come quello di Francesco Moser, vincitore del Giro d'Italia del 1984, che ha dichiarato: « Il caschetto lo metto tutte le volte che vado a pedalare perché è un salvavita fondamentale e per me dovrebbe essere obbligatorio. Almeno per i ragazzi sotto i 15 anni perché in molte cadute, specialmente in città, serve davvero! », ci conforta sulla giustezza dei nostri intenti.

Spesso, forse per la bassa velocità che una bicicletta da città può raggiungere, i rischi di una caduta in strada sono sottovalutati. Ma il dottor Piero Volpi, responsabile del reparto di traumatologia dell'Istituto clinico *Humanitas* di Milano, ha confermato: « Oggi andare in bici è più rischioso perché si va veloci e il traffico ordinario è in aumento. Negli ultimi anni vedo arrivare sempre più spesso ciclisti che hanno subito traumi a causa di incidenti stradali. Molti arrivano con colpi gravi al cranio perché non utilizzavano una protezione adeguata. Per questo il mio consiglio è di metterlo sempre ben allacciato a qualsiasi età. Non fa differenza se si è maggiorenni o minorenni perché il casco è una forma di prevenzione che salva tutti ».

Del resto, oggi, non possono costituire alibi i costi o la comodità del caschetto. Le tecnologie all'avanguardia, infatti, permet-

tono la costruzione di caschetti in materiali *high tech*, come il polycarbonato, che assorbono tutti gli urti e li rendono molto leggeri, mentre i rivestimenti interni sono in materiale anallergico. Ogni casco ha misure regolabili tramite laccetti sottogola e dei fori di aerazione sulla calotta attenuano il calore. I caschi sono poi disponibili in moltissime fogge e colori, che li rendono gradevoli anche ai più giovani e il loro costo si posiziona fra i 25 e i 35 euro, molto poco considerando che potrebbe salvare una vita, magari di un bambino.

Eppure nel nostro Paese, in cui sono prodotti 1,8 milioni di biciclette l'anno, nello stesso periodo sono venduti solo 300.000 caschetti.

La presente proposta di legge pertanto, composta da un solo articolo, intende introdurre una disposizione già prevista dal disegno di legge in materia di sicurezza stradale (atto Senato n. 1720), approvato nel luglio 2010, e successivamente abrogata, la cui finalità consiste nell'estendere a tutti i conducenti di velocipedi, senza distinzione di età, l'obbligatorietà dell'uso del casco protettivo, durante la circolazione stradale.

Attraverso una novella all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che dispone in materia di circolazione dei velocipedi, si ristabilisce l'obbligo per i conducenti di velocipedi, durante la marcia, di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.

La proposta di legge, in definitiva, è volta a garantire una maggiore autoprotezione attraverso l'uso del casco per ciclisti in caso di incidenti causati da cadute con o senza coinvolgimento di veicoli o di altri mezzi di trasporto, con la convinzione che l'uso del casco migliora la probabilità di sopravvivenza in occasione di qualsiasi impatto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 9-*ter*. Ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato durante la marcia un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia ».

2. Le disposizioni dell'articolo 182, comma 9-*ter*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



16PDL0056770